

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 28/18

Lussemburgo, 7 marzo 2018

Sentenza nelle cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16 flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Stampa e Informazione

La compagnia aerea che ha operato in uno Stato membro solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere convenuta dinanzi ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di una compensazione pecuniaria per ritardo

È quanto avviene nel caso in cui i differenti voli siano stati oggetto di un'unica prenotazione per l'intero tragitto e il ritardo prolungato all'arrivo alla destinazione finale sia dovuto ad un problema verificatosi sul primo volo

Alcuni passeggeri aerei hanno prenotato presso la Air Berlin e l'Iberia voli con coincidenza dalla Spagna verso la Germania (tragitto Ibiza – Palma di Maiorca – Düsseldorf per quanto riguarda la Air Berlin e tragitto Melilla – Madrid – Francoforte sul Meno per quanto riguarda l'Iberia) con prenotazioni comprendenti l'intero tragitto. I primi voli interni in Spagna sono stati effettuati per conto della Air Berlin e dell'Iberia dalla compagnia aerea spagnola Air Nostrum. In entrambi i casi, tali voli hanno subito un ritardo (45 e 20 minuti) a causa del quale i passeggeri hanno perso il loro secondo volo verso la Germania. I passeggeri sono infine giunti alla loro destinazione finale con più di 3 ore di ritardo (ossia, con circa 4 ore di ritardo per il volo prenotato presso la Air Berlin e con 13 ore di ritardo per quello prenotato presso l'Iberia).

A causa di tali ritardi prolungati, i passeggeri aerei interessati (o, al loro posto, l'impresa tedesca flightright) hanno adito i giudici tedeschi per chiedere una compensazione pecuniaria alla Air Nostrum ai sensi del regolamento dell'Unione sui diritti dei passeggeri aerei¹.

L'Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania) e il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nutrono dubbi riguardo alla questione se i giudici tedeschi abbiano competenza giurisdizionale internazionale sulle azioni proposte dai passeggeri aerei nei confronti di una compagnia aerea che i) ha sede in un altro Stato membro, ii) ha operato, nell'ambito di voli con coincidenza a destinazione finale in Germania, solo i primi voli interni in quest'altro Stato membro e iii) non è la loro controparte contrattuale. Questi due giudici hanno chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se occorra applicare, in tal caso, le disposizioni del regolamento Bruxelles I² secondo cui un convenuto domiciliato in un altro stato membro può essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al tribunale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale regolamento precisa che, nel caso di prestazione di servizi, tale luogo, salvo diversa convenzione, è il luogo in cui, in base al contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1) A seconda della distanza, la compensazione pecuniaria ammonta a EUR 250, 400 o 600.

² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) e regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Quest'ultimo regolamento ha abrogato il regolamento n. 44/2001. Esso è applicabile solo alle azioni proposte a partire dal 10 gennaio 2015. (14) Nell'ambito delle presenti cause, le pertinenti disposizioni di tali due regolamenti sono identiche o pressoché identiche.

Con la sentenza odierna, la Corte conclude che la destinazione finale in Germania può essere considerata come il luogo di esecuzione delle prestazioni da fornire non solo per quanto riguarda il secondo volo, ma altresì per quanto riguarda il primo volo interno in Spagna. Ne consegue che i giudici tedeschi hanno, in via di principio, competenza giurisdizionale sulle azioni per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposte nei confronti di una compagnia aerea estera come la Air Nostrum.

Infatti, in primo luogo, la nozione di «materia contrattuale», ai sensi del regolamento Bruxelles I, include l'azione diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza proposta dai passeggeri aerei interessati, sulla base del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la loro controparte contrattuale.

A tale riguardo, la Corte osserva, in particolare, che, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato il contratto con il passeggero interessato. Pertanto, tale vettore (nella fattispecie, la Air Nostrum) dev'essere considerato come ottemperante alle obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale dei passeggeri interessati (nella fattispecie, la Air Berlin e l'Iberia). Tali obbligazioni trovano la loro fonte nel contratto di trasporto aereo.

In secondo luogo, la Corte considera che, nel caso di un volo con coincidenza, il «luogo di esecuzione» di tale volo, ai sensi del regolamento Bruxelles I, dev'essere considerato il luogo di arrivo del secondo volo qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria proposto in ragione di un ritardo prolungato all'arrivo sia fondato su un problema che si è verificato sul primo volo operato da un vettore aereo diverso dalla controparte contrattuale dei passeggeri interessati.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che i contratti di cui trattasi, caratterizzati da un'unica prenotazione per l'intero tragitto, istituiscono l'obbligo, per un vettore aereo, di trasportare un passeggero da un punto A ad un punto C. Siffatta operazione di trasporto costituisce un servizio di cui uno³ dei luoghi di prestazione principale si trova al punto C. Secondo la Corte, è sufficientemente prevedibile per una compagnia aerea che, come la Air Nostrum, effettua solo il primo volo dal punto A al punto B che i passeggeri possano agire nei suoi confronti dinanzi ai tribunali del punto C.

In un'altra causa, un passeggero aereo ha adito i giudici tedeschi per chiedere ad una compagnia aerea cinese, la Hainan Airlines, una compensazione pecuniaria in seguito al negato imbarco che gli sarebbe stato opposto per la seconda tratta di un volo con coincidenza (ossia il tragitto Berlino – Bruxelles – Pechino). A tale riguardo, la Corte ricorda che, se il convenuto (nella fattispecie, la Hainan Airlines) non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza giurisdizionale internazionale è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato membro e non dal regolamento Bruxelles I.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere **☎** (+352) 4303 8575

_

³ La Corte ricorda che, in tale contesto, il passeggero aereo può altresì proporre la sua azione dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza del volo (sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, <u>C-204/08</u>, v. anche il comunicato stampa n. 62/09).

